

## Il preposto di fatto

Nella scuola sono presenti diverse tipologie di preposto. In particolare è considerato «preposto», anche senza un atto formale di nomina del dirigente scolastico, **ogni lavoratore** che svolga un compito operativo di controllo, coordinamento e comando.

Nonostante la legge sia estremamente chiara in proposito , è facile individuare, in modo definito, la figura del preposto, anche perché, a volte, il dirigente scolastico non esplicita con chiarezza i relativi compiti e responsabilità.

A tal proposito, è opportuno precisare che nella scuola sono considerati «**preposti di fatto**», le seguenti figure professionali:

- Il **Dsga** (direttore dei servizi generali ed amministrativi);
- il **Vice Preside**;
- il **Responsabile di Plesso**;
- i **Responsabili dei laboratori e delle palestre**;
- gli **Insegnati tecnico-pratici** (solo se svolgono attività didattica all'interno di laboratori con uso di attrezzature).

## Il Dsga

Il direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende il lavoro del personale amministrativo e sorveglia che il lavoro d'ufficio sia svolto conformemente al piano delle attività e alle procedure di sicurezza indicate dal **Rsp** sul Documento di Valutazione dei Rischi (**Dvr**) della scuola.

## il Vice preside

Il Vice preside sovrintende il lavoro del personale docente in servizio nel plesso scolastico di sua competenza. Verifica che l'attività didattica si svolga conformemente al regolamento della scuola e al piano delle attività didattiche approvato dal Collegio Docenti. Inoltre, vigila sul corretto svolgimento delle varie attività didattiche, affinché siano svolte conformemente a quanto prescritto dal Documento di Valutazione dei Rischi (**Dvr**) della scuola.

## I Responsabili di laboratorio

La legge distingue tra tre diverse figure professionali:

- i **tecnici di laboratorio**;

- gli **insegnanti tecnico pratici** che svolgono attività didattica in luoghi con rischi specifici assimilabili a quelli dell'attività lavorativa insegnata (ad esempio negli istituti alberghieri gli insegnanti di Cucina, ricevimento e sala);
- i **docenti di materie teoriche** che svolgono attività didattica in laboratorio. Per tutti, il ruolo di preposto si esplica nella sorveglianza dell'attività didattica svolta dagli studenti che frequentano i laboratori.

I **compiti** principali sono:

- formare gli allievi sull'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione promuovendo la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza;
- informare gli studenti sugli obblighi normativi del lavoro svolto ed eventualmente esigere l'uso dei dispositivi di protezione individuale (**Dpi**);
- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali anomalie e rischi riscontrati nei laboratori.

• i **tecnici di laboratorio**;

- gli **insegnanti tecnico pratici** che svolgono attività didattica in luoghi con rischi specifici assimilabili a quelli dell'attività lavorativa insegnata (ad esempio negli istituti alberghieri gli insegnanti di Cucina, ricevimento e sala);
- i **docenti di materie teoriche** che svolgono attività didattica in laboratorio. Per tutti, il ruolo di preposto si esplica nella sorveglianza dell'attività didattica svolta dagli studenti che frequentano i laboratori.

I **compiti** principali sono:

- formare gli allievi sull'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione promuovendo la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza;
- informare gli studenti sugli obblighi normativi del lavoro svolto ed eventualmente esigere l'uso dei dispositivi di protezione individuale (**Dpi**);
- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali anomalie e rischi riscontrati nei laboratori.

## **I responsabili delle palestre**

Il ruolo di preposto nelle palestre scolastiche è svolto dall'**insegnante di Scienze Motorie** che è responsabile della sicurezza dei propri studenti. Il docente prima di svolgere attività in palestra dovrà:

- addestrare gli alunni all'uso degli attrezzi ginnici;

- formarli su tutti i rischi specifici e su come evitare o prevenire situazioni di pericolo;
- informarli su ciò che prescrive il codice civile per la propria e l'altrui sicurezza. Anche gli insegnanti di educazione fisica, sono obbligati a segnalare al Dirigente Scolastico tutte le anomalie e le situazioni di rischio presenti, nelle palestre o nei campi di gioco dove usualmente svolgono attività didattica.

## Quali sono i compiti del preposto?

Il preposto, relativamente al proprio campo di competenza, deve:

- vigilare, al fine che i singoli lavoratori o studenti adempiono ai loro obblighi di legge, nonché alle disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di inadempienza e persistenza delle inosservanze, deve tempestivamente informare il Dirigente Scolastico;
- verificare che solo i lavoratori autorizzati o che abbiano ricevuto adeguata formazione, accedano alla zone soggette a rischio;
- in situazioni di emergenza, deve fare in modo che siano osservate le misure di sicurezza e in caso di pericolo, grave e immediato, deve coordinare gli insegnanti e gli studenti, affinché abbandonino la scuola, o si allontanino nell'immediato dalle zone pericolose;
- astenersi dal riprendere le lezioni in situazioni in cui persiste un pericolo grave ed immediato (salvo eccezioni debitamente motivate);
- segnalare al Dirigente Scolastico e al Rspg ogni situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare corsi di aggiornamento e formazione previsti dalla legge [2].  
Nella scuola, il preposto si colloca in una posizione di supremazia gerarchica nei confronti degli altri lavoratori, svolgendo anche funzioni di controllo e sorveglianza. Lavora a stretto contatto con gli insegnanti e il personale ATA e ne coordina i vari compiti:
- assicurando l'osservanza delle direttive scolastiche;
- controllando che l'attività didattica venga svolta conformemente alle norme di sicurezza e alle regole di prudenza ed igiene;
- riferendo al Dirigente Scolastico tutte le anomalie e deficienze riscontrate nell'ambiente scolastico.

In definitiva, il **preposto** coopera con il **Dirigente Scolastico** e con il **Rspg**, al fine di attivare tutte le procedure necessaria per garantire la sicurezza di tutti coloro che orbitano all'interno della scuola.

Gli adempimenti e le responsabilità variano in base ai compiti e alle mansioni svolte dal singolo insegnante o dipendente. In ogni caso il preposto si attiva per ridurre al minimo i rischi imprevisti, vigilando sugli obblighi di prevenzione e sulla corretta esecuzione delle attività secondo le procedure disposte nel Documento di Valutazione dei Rischi (**Dvr**).

## **Sanzioni per il preposto che non adempie ai suoi obblighi**

Il delicato ruolo svolto dal preposto ai sensi della vigente legge è sottoposto ad una serie di sanzioni, che prevedono l'attuazione di provvedimenti sia penali che amministrativi. Nello specifico in caso di inadempienza, i preposti, in funzione delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti – a seconda delle gravità della condotta – con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda che può arrivare a 1.315,20 euro.

**Importante:** il Dirigente Scolastico, attribuendo incarichi di preposto a personale non qualificato e non in possesso dei requisiti di professionalità, richiesti dalla natura delle funzioni oggetto dell'incarico, è responsabile in prima persona.

Una scuola moderna dovrebbe dare alla cultura della sicurezza un ruolo prioritario, in tale sistema il ruolo del **preposto** risulta essere di fondamentale importanza perché rappresenta l'anello di congiunzione fra quanto previsto dalla legge, in termini di sicurezza, e le attività scolastiche. In tal senso, il **preposto** rappresenta anche un riferimento: per il corpo docente, per il personale Ata e per gli studenti. Pertanto, in ogni plesso scolastico, è opportuno redigere una tabella con la lista aggiornata dei preposti di sede, da esporre in zone ben visibili.

[1] Art.2 lett. e – artt. 19 e 56 D.Lgs 81/08 (obblighi e sanzioni in caso di cattiva ed erronea gestione dei compiti definiti).

[2] Art. 37 D.Lgs 81/08

[3] Art. 56 D.Lgs 81/08